

**Casa di Riposo "San Biagio"**  
*Centro Servizi alla Persona*  
Bovolone (VR)

**Determinazione n. 94 del 01 giugno 2023**

**Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali anno 2019/2021 – Provvedimenti -**

**IL DIRETTORE**

PREMESSO che:

- In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo all'anno 2019/2021;
- che le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate è determinato sulla base delle disposizioni contrattuali su citate e legislative vigenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa;

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL Funzioni Locali relativo all'anno 2019/2021 che dispone le modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate disapplicando dal 01 gennaio 2023 le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 fatte salve quelle richiamate dallo stesso art. 79 ;

DATO ATTO che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 sono regolate dal citato art. 79 CCNL Funzioni Locali relativo all'anno 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano le caratteristiche della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e emesse a disposizione del Fondo;

DATO ATTO che le risorse stabili sono definite dall'art. 79 comma 1 e 1 bis nelle seguenti voci:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 (importo unico consolidato 2017);
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- e) (comma 1-bis) quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3

DATO ATTO che le risorse variabili sono definite dall'art. 79 comma 2:

- lettera a): risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- lettera b): un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- lettera d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

DATO ATTO che il comma 3 dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali relativo all'anno 2019/2021 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL";

DATO ATTO che l'art. 79 comma 5 del CCNL Funzioni Locali relativo all'anno 2019/2021 prevede che "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3, di competenza dell'anno 2022, sono computate, quali risorse variabili e una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b), ferme restando la natura variabile e una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita" e che le quote di cui al comma 1 lett b) sono state computate per l'anno 2021 tra le risorse variabili nel fondo 2022 mentre per le quote previste al comma 3 non sono state contemplate.

VISTO l'art. 40 e 40bis del decreto legislativo 165/2001

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21 Dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Economico di Previsione 2023 e relativi atti di programmazione"

## **DETERMINA**

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla costituzione del fondo così come definito dall'art 79 del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali anno 2019/2021 delle risorse decentrate per l'anno 2023 secondo il prospetto allegato di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di riservare a successivi atti l'eventuale rideterminazione del fondo sulla base di novità interpretative del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 nonché legislative;
- 4) di dare atto che l'importo complessivo del fondo (parte stabile) per l'anno 2023 è pari a € 138.891,00.
- 3) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio afferenti alla spesa del personale del bilancio di previsione dell'anno 2023;
- 5) di trasmettere, per informativa secondo quanto disposto dall'art. 4 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU il presente atto;
- 4) di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell'Ente, ex art. 8 del Regolamento di Amministrazione;

Il. Segretario Direttore  
dott. Simone Brunello